

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.2 del 7 novembre 2011

Riunione del 3 novembre 2011

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/1/2011/2012 – Appello del sodalizio Asystel Volley S.p.a. avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 1 del 13.10.2011 (gara di Serie A1/F del 9.10.2011 c/ Liu-Jo Volley Modena - omologa con il risultato di 0-3 e parziali di 00-25; 00-25; 00-25; penalizzazione di tre punti in classifica; multa di € 8.000,00).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite la parte e la Procura Federale all'udienza di discussione tenutasi il 3.11.2011

OSSERVA

La decisione impugnata, per quanto d'interesse, recita così testualmente:

“C) **RINUNCIA**

GARA ASYSTELE VOLLEY NOVARA - LIU-JO VOLLEY MODENA DEL 9/10/2011

Il G.U.F. letto il rapporto arbitrale; rilevato che la soc. Asystel Volley Novara si è presentata in campo con solo cinque atlete, contravvenendo a quanto espressamente stabilito dalla regola di gioco n°7.3.1 secondo la quale i partecipanti alle gare non possono essere inferiori a sei; che nel caso di specie l'impossibilità di presentare in campo la squadra al completo non è stata altresì preannunciata; visti quindi gli artt.13 e 23 comma 6 del Regolamento Gare nonché la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionali 2011/2012

DELIBERA

- ✓ *di omologare la gara ASYSTELE VOLLEY NOVARA - LIU-JO VOLLEY MODENA con il seguente risultato 0-3 con parziali 00-25; 00-25; 00-25;*
- ✓ *di penalizzare la Soc Asystel Volley Novara di tre punti in classifica;*
- ✓ *di infliggere alla Soc. Asystel Volley Novara la multa di € 8.000,00=”.*

Avverso tale provvedimento ha proposto appello Asystel Volley Novara, deducendo:

a) errata applicazione degli artt.13 e 23 del Regolamento Gare (in luogo delle regole di gioco nn. 6.4.3. e 7.3.1.) trattandosi di “norme [...] previste per la diversa ipotesi di squadra assente (art. 23) o rinunciataria (art.13)”.

b) mancata valutazione delle “cause della presenza incompleta della squadra” da ricondurre a “una serie di sfortunate concomitanze” ovvero, in ultima analisi, all'impossibilità “...di schierare le atlete straniere Malagursky, Veljkovic e Nomikou a causa della mancata omologa dei loro

tesseramenti” a sua volta impedita dalla norma che segue (cfr. pag. 3 della Guida Pratica per la stagione sportiva 2011/2012 nella sezione “NORME PER IL TESSERAMENTO ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA”): “*Il Consiglio Federale ha deliberato per la stagione sportiva 2011/2012 la possibilità di tesseramento di una sola atleta straniera “Over 19/Under 22” (nate negli anni 1990-1991-1992-1993) per le società partecipanti ai campionati di serie A femminile con l’obbligo di schierare contemporaneamente in campo l’atleta “Under 22” italiana (nate negli anni 1990 e successivi)*”. Ed invero, ad avviso del sodalizio appellante, il testo della Guida Pratica, nella sua versione finale, sarebbe risultato in contrasto sia con le intenzioni manifestate dalla Federazione, dalle società e dalla Lega nel corso dei lavori preparatori sia con una prima versione della stessa regola, inizialmente “... *trasfusa in una norma inserita nella “Guida pratica” 2011/2012 il cui tenore letterale, valutato alla luce di quanto accaduto, suscita non poche perplessità sotto più di un profilo. (all 5)*” stante che “*Con comunicato del 21.06.2011 la Lega aveva precisato formalmente la proposta nei suddetti termini: “Le squadre di Serie A1 che a partire dalla stagione 2011/12 si impegnano a schierare sempre in campo almeno 4 atlete italiane su 7, non avranno alcun vincolo rispetto all’età delle atlete straniere tesserate” (all. 4) [...] In conformità alle suddette deliberazioni, l’odierna ricorrente aveva formalmente comunicato alla Lega Pallavolo serie A Femminile, il proprio impegno a schierare in campo quattro giocatrici italiane in tutte le partite di campionato e, conseguentemente, aveva richiesto il tesseramento delle atlete straniere Sanja Malagursky classe 1990, Stefana Veljkovic classe 1990 e Maria Nomikou classe 1993. (All. 6)*”. Di qui la “scomparsa” delle atlete in questione dal mod. Camp3 “...*quattro giorni prima della gara del 9.10.2011, valida per la prima giornata del campionato di serie A1*”.

Denegata la sospensione della decisione impugnata (cfr. CAF C.U. n. 1 del 20.10.2011) all’udienza di discussione tenutasi il 3.11.2011, udita la Procura Federale e la parte appellante, la CAF si riservava di decidere

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

E’ indubbio, infatti – e non contestato in causa – che il 9.10.2011 Asystel Novara si sia “*presentata in campo con solo cinque atlete*” dimostrandosi così impossibilitata a prendere parte alla gara in ossequio alla regola di gioco n. 7.3.1 per la quale, in gioco, devono esservi sempre sei giocatori per squadra.

In base all’art. 23 n.1 del Reg. Gare, la squadra che per qualsiasi ragione non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all’ora fissata in calendario, in sede di omologa “*verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del presente Regolamento*” restando irrilevanti le motivazioni sottese, non essendo stato dato corso da parte del Novara alle formalità previste dall’art. 23 nn.2 – 3 Reg. Gare per il caso di assenza dovuta ad evento non colpevole.

E’ perciò fuori discussione la piena legittimità e correttezza dell’applicazione da parte del Giudice Unico Federale di entrambe le norme citate.

Ciò posto, deve rilevarsi che le sanzioni previste dall'art.13 nn.1 - 2. Reg. Gare risultano frutto di automatismo e - in quanto predeterminate dalla norma stessa - non sono suscettibili di modifica e/o riduzione ad equità.

Del resto, a tutto concedere - sebbene l'argomento esuli dal *tema decidendum* per le ragioni anzidette - non può non essere rilevato da un lato che la norma della Guida Pratica esistente all'epoca dei fatti era quella trascritta in premessa sub b) (il cui testuale tenore non dà adito a dubbi circa l'impossibilità di tesserare più di un'atleta under/over nella stagione sportiva corrente) e, dall'altro, che il sodalizio appellante (come si evince dagli atti e ulteriormente confermato in sede di discussione) pur considerate le difficoltà del momento (infortuni, assenze, mancato tesseramento delle tre atlete under/over ecc.) ben avrebbe potuto allestire e presentare in campo una squadra di quantomeno sei elementi, sol che lo avesse voluto, essendo pacifico che al 9.10.2011 la posizione tesserativa delle tre atlete più volte menzionate era nota al Novara - per ammissione stessa di quest'ultima - da almeno quattro giorni.

E' noto ad ogni modo che (art. 55 n.5 Reg. Giur.) l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, mentre gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Conseguono alle considerazioni suesposte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07.11.2011